

Nuove regole per la bolletta del gas metano

di **Giovanni Peli** – Dottore commercialista e revisore contabile in Brescia

in breve

Argomento – L’Agenzia delle entrate, con la circ. n. 2/E, 17 gennaio 2008, ha fornito chiarimenti sulle modalità di applicazione, a partire dal 1° gennaio 2008, dell’aliquota IVA agevolata del 10% per i consumi familiari di gas metano destinato a tutti gli usi civili fino a un massimo di 480 m³ annui.

Novità – La circolare precisa che: la novità riguarda esclusivamente la “somministrazione di gas metano”, mentre nulla cambia per gli altri prodotti, come per esempio GPL in bombole o distribuito tramite reti; il limite di 480 m³ per l’applicazione dell’aliquota agevolata è inteso per anno solare, indipendentemente dal momento della fatturazione; le operazioni diverse dalla somministrazione non sono agevolate.

QUADRO NORMATIVO



www.informatore.ilssole24ore.com

in neretto sono evidenziati i provvedimenti on-line

• **Agenzia delle entrate, circ. n. 2/E, 17.1.2008** • D.Lgs. 26, 2.2.2007.


La circ. n. 2/E del 17 gennaio 2008 riguarda un tema assai scottante, soprattutto in questo inverno caratterizzato da massicci rincari nel mercato dell’energia: la bolletta del gas metano. Come già abbiamo anticipato nell’*Informatore de Il Sole 24 ORE*, 1/08, pag. 54, un piccolo sollievo ai consumatori è stato portato dal D.Lgs. 26 del 2 febbraio 2007, di recepimento della direttiva comunitaria della tassazione dei prodotti energetici 2003/96/CE; con questo provvedimento si è stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2008, la prima fascia di consumo di gas metano per usi civili (quella fino a 480 m³ all’anno) sconta l’aliquota agevolata del 10%, oltre a un’accesa di maggior favore.

Regime precedente – Anche in precedenza, in realtà, esisteva una tipologia di consumo agevolata, ma era rigorosamente collegata al tipo di utilizzo del combustibile: si parlava, infatti, di gas metano destinato alla cottura di cibi e produzione di acqua calda, per tenerlo distinto dall’utilizzo più diffuso, tra i consumatori, che è il riscaldamento domestico. Il sistema non funzionava a dovere, perché non tutti i consumatori possono disporre di un separato contatore per il gas per cottura e produzione di acqua calda (in gergo detto anche “uso cucina”), e tutti coloro che disponevano di un contatore unico finivano per pagare l’IVA ordinaria su tutti i consumi, perdendo così un’agevolazione loro spettante.

Consumo medio di gas – Il primo scaglione di consumo, fissato in 480 m³/anno, rappresenta appunto un consumo medio di gas “uso cucina”, al quale ora hanno accesso tutti. Superato questo limite, scatta l’aliquota IVA ordinaria (*schema 1*). L’agevolazione è stata introdotta modificando il punto 127-bis della

tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972 (che contiene l’elenco dei beni e servizi al 10%); la circ. n. 2/E precisa che la novità riguarda esclusivamente la “somministrazione di gas metano”, mentre nulla cambia per gli altri prodotti, come per esempio GPL in bombole o distribuito tramite reti (*schema 2*).

Schema 1



La definizione di “usi civili” – Come abbiamo visto, occorre rispettare comunque la destinazione del consumo per usi civili. La circolare in commento propone, in ottica di semplificazione, di utilizzare la stessa qualificazione di “usi civili” che è possibile reperire all’art. 26 del Testo Unico sulle accise. Fino al 31 dicembre 2007, in vigenza della prece-

Schema 2




dente versione del punto 127-*bis* della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, si parlava di “uso domestico”; questa definizione ha causato notevoli incertezze, ed è stata oggetto di ripensamenti anche in sede ufficiale. Infatti, circa il concetto di “uso domestico”, il Ministero delle finanze dapprima con circ. n. 273 del 23 novembre 1998, ne ha data interpretazione restrittiva, affermando che «l'uso domestico non si realizza con la destinazione ad ambienti diversi da quelli familiari». Poi, con circ. nn. 82/E e 74/1999, il concetto di uso domestico è stato ampliato per comprendere anche le somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, quali consumatori finali, impiegano il gas o l'energia elettrica o il calore – energia al fine familiare o collettivo, e comunque non nell'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, anche se in regime di esenzione. Con questo ampliamento è stato accordato il beneficio dell'aliquota ridotta a favore di ambienti quali caserme, scuole, asili, case di riposo ecc., e in sostanza per quelle organizzazioni che effettuano prestazioni di servizi a carattere istituzionale e dunque non rilevante ai fini IVA. Ora gli “usi ci-

vili” vengono così definiti dall'art. 26 del T.U. accise (*riquadro 1*).

Come si vede, esulano dal concetto di “usi civili” le strutture utilizzate in attività senza scopo di lucro, come case di riposo o palestre comunali.

Lo scaglione dei 480 m³ – La circ. n. 2/E precisa che il limite di 480 m³ per l'applicazione dell'aliquota agevolata è inteso per anno solare, indipendentemente dal momento della fatturazione. Precisazione opportuna, perché l'art. 6 del D.P.R. 633/1972 in tema di momento di effettuazione delle operazioni prevede, per le somministrazioni, quale accadimento rilevante il pagamento del corrispettivo o, se anticipato, quello della fatturazione; taluni si erano interrogati circa le modalità di assoggettamento a imposta dei consumi 2007 fatturati nel 2008. Con il riferimento univoco al consumo effettuato nell'anno si semplificano gli adempimenti, uniformandoli a quanto avviene in materia di accise, facendo riferimento alle “somministrazioni eseguite” (*schema 3*).

Schema 3



Era anche stato sollevato il dubbio del trattamento da riservare alle forniture di durata inferiore all'anno, e in particolar modo se lo scaglione agevolato andava ragguagliato al periodo di durata della fornitura. Fortunatamente la circ. n. 2/E propende per la scel-

Comma 2

«Sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili».

Comma 3

«Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali e agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti».

riquadro 1

ta più semplice, precisando che l'aliquota agevolata si applica a tutte le somministrazioni di gas metano per usi civili, fino al raggiungimento di detta soglia. Onde evitare possibili fenomeni elusivi, è stata però prevista una misura cautelativa in caso di cambio di fornitore in corso d'anno: il fornitore subentrante deve chiedere, al precedente, quanto già consumato dal cliente finale, così da verificare la capienza residua dello scaglione agevolato. Si avrà, nella pratica, una sorta di "somministrazione a staffetta", in cui il fornitore uscente passerà a quello subentrante il testimone del consumo da inizio anno (*schema 4*).

Quest'adempimento è nuovo e non previsto dalla normativa, ma ci pare ragionevole; la circolare prevede un periodo transitorio di sei mesi nel corso dei quali i fornitori di gas metano sono tenuti ad adeguarsi, dotandosi di appositi canali di comunicazione; nel frattempo, il nuovo fornitore che riceve l'utenza in corso d'anno e non conosce ancora il consumo pregresso del nuovo utente, è autorizzato ad applicare l'IVA al 10% sui primi 480 m³, salvo conguaglio non appena ricevuto il dato di consumo dal precedente fornitore.

Schema 4



L'esclusione delle prestazioni accessorie – La circ. n. 2/E precisa, inoltre, che operazioni diverse dalla somministrazione non sono agevolate, il che pare pacifi-

co. Per esempio, non è somministrazione al vendita di gas contenuto in bombole, e questo pare assolutamente condivisibile, visto che ci si troverebbe in presenza di una cessione di beni e non di una somministrazione. Ma la circolare si spinge oltre, fino a dire che non sono agevolabili altre fattispecie non espressamente contemplate, come la quota fissa della tariffa e le prestazioni accessorie. A nostro avviso, non si possono escludere *tout court* le prestazioni accessorie solo perché la legge non le richiama (chiaro in tal senso l'art. 12, D.P.R. 633/1972); l'accessorietà, infatti, è intrinseca nel bene o servizio, e non deve essere prevista o vietata dalla legge; non solo, una vecchia risoluzione (ris. n. 503535, 27 ottobre 1973) stabiliva il legame di accessorietà ai fini IVA di tutta una serie di operazioni accessorie alla fornitura di gas.

In punto di diritto tributario, ci troveremmo in realtà in presenza di una "prestazione composita", parte ad aliquota agevolata e parte ad aliquota ordinaria, sicché si potrebbe ipotizzare per le operazioni accessorie un'applicazione proporzionale delle due aliquote sulle diverse prestazioni (Corte UE, sent. n. 6 luglio 2006, causa C-251/05). Sennonché non sarebbe ben chiaro come riproporzionare l'aliquota tra le due componenti (al 10 e al 20%), che saranno note solo alla fine dell'anno solare, una volta conosciuto esattamente l'ammontare dello scaglione superiore ai primi 180 m³; inoltre tale proporzione è soggetta a variare ogni anno.

Ben venga, tutto sommato, la soluzione semplificatoria della circolare, anche tenuto conto della modestia delle cifre in gioco.

novità in pillole

f Finanziaria 2008: condominio sostituito di imposta, novità per i versamenti delle ritenute

Viene stabilito che i sostituti di imposta – come sono i condomini nei confronti di dipendenti quali il portiere o gli addetti alle pulizie – debbano comunicare per via telematica i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. Il tutto mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, e a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009. Un decreto stabilirà le modalità attuative delle nuove regole e provvederà alla semplificazione e all'armonizzazione degli adempimenti dei sostituti di imposta.